



Notai Michelangelo Casiano

Allegato "B" all'atto Rep. n. 15.461 e Racc. n. 10.715 -----

----- **STATUTO** -----

**"ASSOCIAZIONE SANTA LUCIA PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO TRA
I POPOLI - E.T.S. FILANTROPICO"** -----

ART. 1: ORIGINE E COSTITUZIONE -----

Nella convinzione che i diritti alla salute, allo studio e al lavoro rientrano tra i diritti inalienabili dell'uomo e che a tutte le persone debbano essere garantiti l'assistenza sanitaria, sociale l'educazione e il lavoro attraverso adeguate strutture e adeguati servizi, è costituita - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017 nel rispetto del codice civile e del valore e principi della Costituzione della Repubblica Italiana - l'associazione **"ASSOCIAZIONE SANTA LUCIA PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO TRA I POPOLI - E.T.S. FILANTROPICO"** ente filantropico senza finalità di lucro, con l'obbligo di utilizzare tale locuzione o acronimo dei segni distintivi e nelle comunicazioni rivolti al pubblico. L'Associazione nasce di fatto, libera, apartitica, non ha fini di lucro e persegue, in via esclusiva, finalità di solidarietà sociale attraverso attività di beneficenza. Essa, nel solco della presenza dei cattolici nella società, alla luce dell'insegnamento e della dottrina sociale della Chiesa, alla luce di quanto maturato e promosso in questi otto anni con l'iniziativa in Padova della "Cena di Santa Lucia" e alla luce della stretta collaborazione con Avsi - Fondazione nota per l'importante attività nel campo del sostegno alle popolazioni dei Paesi in via di Sviluppo, intende promuovere e sostenere, sia direttamente che indirettamente, in Italia e all'Estero, attività di cooperazione, formazione, promozione, costituzione e gestione di opere educative, assistenziali, caritative e di volontariato a favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e in economia di transizione e di tutti i Paesi nei quali si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza. Intende inoltre svolgere nel Territorio funzioni di coordinamento e di sintesi oltre che di persone fisiche interessate agli scopi benefici, anche di organizzazioni, reti e soggetti diversi (quali Aziende private, Onlus, Enti locali e territoriali, Pubbliche amministrazioni, Università, Ospedali, ecc.) che insieme concorrano agli scopi sopradetti. -----

Durata limitata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemila sessanta). -----

ART. 2: SEDE -----

L'Associazione ha sede a Padova. -----

Il trasferimento della sede nella medesima provincia non comporta modifica statutaria.

ART. 3: FINALITA' E ATTIVITA' -----

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale come previste dall'art. 5 D.Lgs. 117/2017. -----

L'Associazione pertanto intende promuovere e sostenere, sia direttamente che indirettamente, in Italia e all'Estero, attività di cooperazione, formazione, promozione, costituzione e gestione di opere educative, assistenziali, caritative e di volontariato a favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e in economia di transizione e di tutti i Paesi nei quali si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza. Intende inoltre svolgere nel Territorio funzioni di coordinamento e di sintesi oltre che di persone fisiche interessate agli scopi benefici, anche di organizzazioni, reti e soggetti diversi (quali Aziende private, Onlus, Enti locali e territoriali, Pubbliche amministrazioni, Università, Ospedali, ecc.) che insieme concorrano agli scopi sopradetti. -----

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'Associazione intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017: -----

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; -----

- promuovere e realizzare programmi di sviluppo nei Paesi emergenti, tendenti a coinvolgere tutti i settori della vita economica e sociale, con l'impiego di volontari ed esperti, in collaborazione con le popolazioni interessate ed in armonia con i piani di sviluppo locali;

- formare volontari con adeguata preparazione sia umana che professionale che cooperino alla crescita sociale ed economica delle popolazioni residenti nelle zone di intervento;

- sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare il mondo studentesco, universitario e del lavoro, sui problemi relativi ai Paesi in via di sviluppo, alle situazioni di grave bisogno e di emergenza; -----

- organizzare, promuovere e gestire, direttamente e indirettamente, qualsiasi attività o iniziativa, quali: manifestazioni conviviali, di spettacolo, lotterie o altro, finalizzati a raccogliere denaro, attrezzature e mezzi da devolvere per la realizzazione degli scopi associativi detti; -----

- pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione della opinione pubblica sugli scopi associativi; -----

- organizzare, promuovere e gestire, direttamente e indirettamente, qualsiasi attività culturale utile al fine del perseguimento degli scopi associativi e in particolare quelle volte alla sensibilizzazione sui temi della cooperazione internazionale e della educazione allo sviluppo; -----

- accedere e/o ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere previsti dalle vigenti normative locali, regionali, nazionali, comunitarie e internazionali; -----

- ricevere donazioni e contributi di terzi. -----

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Ente Filantropico potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. -----

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 6 del D.Lgs n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. L'Organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. -----

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs n. 117/2017. -----

ART. 4: PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione iniziale così come indicata nell'atto costitutivo. Esso può essere incrementato: -----

- dalla riserva ordinaria derivante dalle sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali; -----

- da eventuali riserve straordinarie; -----

- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri; -----

- da acquisti, lasciti e donazioni a destinazione vincolata; -----

- da contributi in conto capitale pubblici e privati, italiani e stranieri. -----

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo: a) delle quote associative annuali e dei contributi dei soci; b) dei contributi dei terzi; c) di proventi, lasciti e dona-

zioni non destinati ad incrementare il patrimonio; d) degli introiti per i propri servizi e dei proventi delle iniziative sociali; e) dei contributi in conto esercizio pubblici e privati, italiani e stranieri. Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi salvo quelli eventualmente stabiliti dal consiglio direttivo. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. -----

I versamenti al fondo di dotazione possono quindi essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. -----

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. -----

ART. 5: FONDATORI E SOCI -----

a) Sono aderenti (o equivalenti soci o associati) all'Associazione i fondatori, che hanno partecipato alla costituzione, e i soci che, sono in regola con il versamento delle quota associativa, ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, accettando le disposizioni dello statuto dell'Associazione e le disposizioni del consiglio direttivo, hanno richiesto di aderirvi successivamente alla costituzione della stessa, previo accoglimento della domanda da parte del consiglio direttivo. Il numero dei soci è illimitato.

b) Le quote associative sono stabilite annualmente dal consiglio direttivo. -----

c) L'adesione alle suddette categorie non implica alcuna disparità di trattamento tra soci in relazione ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha in particolare il diritto di partecipare alla vita dell'Associazione. -----

d) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. -----

e) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione. -----

f) Chi intende aderire all'Associazione deve quindi rivolgere, previo versamento anticipato del contributo associativo minimo stabilito per l'adesione, espressa domanda al consiglio direttivo recante la precisazione delle motivazioni dell'adesione e la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti e dei programmi stabiliti dal consiglio direttivo; tutti i dati personali raccolti saranno riservati ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio e salvo diniego motivato. Il consiglio direttivo decide inappellabilmente sull'ammissione dei soci. L'ammissione deve essere comunicata al socio in forma scritta. I soci sono obbligati: a) ad osservare lo statuto, eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dall'assemblea e dal consiglio direttivo; b) a versare la quota associativa annuale; c) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile, non è restituibile e non è soggetta a rivalutazione. -----

g) Se la domanda è inoltrata da persona giuridica, associazione o ente, essa deve contenere: a) la denominazione o ragione sociale, la sede, la descrizione dell'attività svolta; b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda; c) l'organo che ha autorizzato la domanda. Alla domanda dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda. -----

h) Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro ses-

santa giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriali dei termini giudiziari); in assenza di provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego, il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. -----

i) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare mediante raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata (pec) la sua volontà di recesso dall'Associazione stessa; tale recesso non dà alcun diritto di restituzione dei versamenti effettuati dal socio a favore dell'Associazione ed ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. -----

j) Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale e associativa ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti interni e delle linee programmatiche stabilite dal consiglio direttivo, in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo, l'esclusione non dà alcun diritto di restituzione dei versamenti effettuati dal socio a favore dell'Associazione ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica mediante raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata (pec) del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire, entro lo stesso termine di efficacia della deliberazione di esclusione, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (pec), al giudizio dell'assemblea e conseguentemente l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea stessa. -----

k) Attività svolte dai soci a favore e per il raggiungimento dei fini dell'Associazione sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, salvo rimborso delle spese sostenute. -----

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori subordinati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. -----

ART. 6: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -----

1. Sono organi dell'Associazione: l'assemblea degli aderenti all'Associazione, il consiglio direttivo, il presidente del consiglio direttivo, il revisore legale dei conti o l'organo di controllo. L'ordinamento interno dell'Associazione è definito secondo criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e le cariche associative sono elettive, rinnovabili e assumibili da tutti gli associati maggiori di età. -----

ART. 7: ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI -----

1. L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità allo statuto e ad eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci, anche se assenti, o dissenzienti. -----

2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile). Essa inoltre: -----

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e dell'Organo di Controllo, laddove richiesto dalla legge; -----

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; -----

- delibera sulle modifiche al presente statuto; -----

- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; --

- delibera sull'eventuale destinazione avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; -----

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; -----

- delibera su altre questioni che siano riservate alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge. -----

3. L'assemblea è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli aderenti o da almeno due consiglieri. -----

4. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. ----

5. Ciascun socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega individualmente sottoscritta. Ogni associato potrà essere portatore di massimo due deleghe. -----

6. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide qualora ottengano la maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati in assemblea. -----

7. Le assemblee saranno convocate dal Presidente anche fuori della sede della Società, comunque in Italia o in un Paese dell'Unione Europea; l'avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti i soci e al revisore, mediante lettera raccomandata, anche a mano, o PEC spedita o consegnata ai soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale ad esempio telegramma, fax, posta elettronica, nel domicilio risultante agli atti della società. L'assemblea è altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l'intera compagine sociale e siano intervenuti tutti i componenti del consiglio direttivo e il revisore. L'assemblea può riunirsi in videoconferenza ovvero in sola audio conferenza, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni di cui dovrà darsi atto nel relativo verbale: -----

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati delle votazioni; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

c) sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alle discussioni ed alle votazioni sugli argomenti trattati nel corso dell'adunanza. -----

Qualora l'assemblea si svolga in videoconferenza ovvero audio conferenza, la convocazione dovrà contenere l'ora dell'inizio del collegamento telematico e le modalità di connessione e l'assemblea si riterrà tenuta nel luogo indicato nella convocazione e nel verbale si dovrà dar atto del verificarsi delle condizioni di cui sopra. Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

8. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente o da un altro Consigliere o da un altro socio su designazione a maggioranza dell'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario. Il segretario può anche non essere socio. Le delibere dell'assemblea devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario o da un notaio, ove richiesto. ----

9. L'assemblea ordinaria: -----

- predetermina il numero dei componenti ed elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e nell'ambito dei Consiglieri, il Segretario e il Tesoriere; -----

- approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo; -----

- delibera sulle direttive generali e sui regolamenti interni delle attività dell'Associazione; -----

- elegge il consiglio direttivo, il Presidente ed eventualmente il vicepresidente, il collegio sindacale, i revisori dei conti o eventualmente il revisore unico. -----

10. L'assemblea straordinaria: -----

- delibera le modifiche dello statuto, con la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; -----

- delibera lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio che residua dalla liquidazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci; -

- nomina i liquidatori. -----

ART. 8: CONSIGLIO DIRETTIVO -----

1. Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea dei soci che provvede ad eleggere un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il numero dei componenti, che dovrà essere sempre dispari, è stabilito dall'assemblea prima di procedere alla nomina. I membri del consiglio durano in carica tre esercizi associativi e scadono alla data di approvazione da parte dell'assemblea ordinaria del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato. Sono eleggibili i soci di maggiore età regolarmente iscritti all'Associazione e possono essere rieletti. Se un consigliere, per qualsiasi motivo, cessa dall'incarico, verrà sostituito dal socio che nell'elezione del consiglio direttivo ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, e rimarrà in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo. Il consiglio, qualora non abbia provveduto l'assemblea, elegge al suo interno il presidente ed eventualmente un vicepresidente. Il consiglio nomina un segretario anche non facente parte del consiglio stesso con il compito di stilare i verbali delle sedute. -----

2. Il Presidente convocherà il consiglio direttivo, anche fuori della sede sociale, comunque in Italia, ogni qualvolta lo riterrà opportuno nell'interesse dell'Associazione, oppure qualora ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica almeno sette giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della stessa data. L'avviso di convocazione dovrà avvenire mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quali ad esempio telegramma, fax, posta elettronica, nel domicilio risultante agli atti dell'Associazione e dovrà indicare la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti dell'ordine del giorno. Le decisioni del Consiglio, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, e dai documenti sottoscritti dai consiglieri risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il consiglio direttivo potrà riunirsi anche in videoconferenza ovvero in sola audio conferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie. In tal caso la convocazione dovrà contenere l'ora dell'inizio del collegamento telematico e le modalità di connessione. La seduta sarà validamente costituita a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e visionare, ricevere o trasmettere documenti e partecipare alle votazioni. Verificandosi tali condizioni, il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo indicato nella convocazione e nel verbale si dovrà dar atto del verificarsi delle condizioni di cui sopra. Il verbale delle deliberazioni del consiglio direttivo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando interviene la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e il collegio sindacale. Le delibere del consiglio direttivo vengono approvate quando sono prese con la maggioranza dei voti. -----

3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Potrà quindi eseguire ed autorizzare qualunque atto od operazione, con l'unica esclusione di quelli espressamente riservati statutariamente all'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri diversi dal presidente, congiuntamente o disgiuntamente. -----

4. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. -----

ART. 9: PRESIDENTE -----

1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei del consiglio stesso. -----

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. -----

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. -----

4. Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri che gli venissero delegati dal consiglio direttivo. -----

ART. 10: VICE PRESIDENTE -----

Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente. -----

ART. 11: REVISORE LEGALE - ORGANO DI CONTROLLO -----

1. L'attività dell'Associazione è controllata da un revisore unico iscritto all'Albo dei revisori contabili o un organo di controllo composto da tre membri. -----

2. Sono eletti dall'assemblea, durano in carica tre esercizi associativi e scadono alla data di approvazione da parte dell'assemblea ordinaria del bilancio relativo all'ultimo anno di carica. -----

3. Sono rieleggibili. -----

4. Il revisore unico o l'organo di controllo in carica partecipa alle adunanze del consiglio direttivo e alle assemblee dei soci. -----

5. L'eventuale compenso dei revisori è stabilito dall'assemblea, salvo in ogni caso il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni. -----

ART. 12: LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE -----

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, il libro del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione. -----

ART. 13: BILANCIO CONSUNTIVO -----

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

2. Entro il 15 (quindici) aprile di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato dal presidente per la predisposizione del bilancio consuntivo (economico e/o finanziario, secondo i principi raccomandati dalle professioni contabili, comunque corredato dalla relazione sociale sul perseguimento delle finalità istituzionali) dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. -----

3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici)

giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. -----

ART. 14: AVANZI DI GESTIONE -----

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, proventi delle attività e utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura comunale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale. -----

2. L'Associazione ha quindi l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente o indirettamente connesse o accessorie. -----

ART. 15: SCIoglimento -----

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio che residua dalla liquidazione ad altri Enti del Terzo Settore, sentito l'organismo di controllo a norma dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

ART. 16: CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa legittimamente formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo equità e ritualmente. -----

L'arbitrato sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Padova. -----

ART. 17: LEGGE APPLICABILE -----

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile. -----

F.to Enea Simonato -----

F.to Michelangelo Casciano Notaio -----